

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 68/2016	<i>asi - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. 0000068 - 23/05/2016 - REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 4 del 23 maggio 2016	Pagina: 1 di 4
Oggetto: Approvazione dell'aggiornamento del Regolamento concernente il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di Ricerca dell'Agenzia Spaziale Italiana	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 23 maggio 2016 sono presenti alla deliberazione:

- il Presidente Roberto Battiston;
- i Consiglieri Alessandro Aresu, Enrico Costa, Sergio Marchisio e Alberto Rosso.

Assistono alla deliberazione:

- il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del componente supplente Palma Mantaci in sostituzione del Presidente Natale Monsurrò e dei componenti effettivi Francesco Mercurio e Gaetano Tatò;
- il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Maria Teresa Polverino.

Hanno preventivamente comunicato la propria assenza il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti Natale Monsurrò, il sostituto Magistrato della Corte dei conti Roberto Milaneschi ed il Direttore generale Anna Sirica.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione Mauro Piermaria, Responsabile dell'Unità Supporto Organi e Partecipate.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
- lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 27 novembre 2012;
- il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16 aprile 2012;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 1° maggio 2012;
- le delibere del Consiglio di amministrazione integrato dagli esperti nominati dal MIUR, ai sensi del D.Lgs. n. 213/2009, n. 2/2010/INT e n. 4/2010/INT, concernenti, rispettivamente, l'approvazione del Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS) e l'approvazione del documento "Analisi e prospettive strategiche" allegato al documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS);
- il Piano Triennale di Attività 2015-2017 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 14 novembre 2014 con deliberazione n. 103/2014 e la relativa riformulazione, secondo le richieste del Ministero vigilante, deliberata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 luglio 2015 con deliberazione n. 127/2015, approvati dal Ministero vigilante con nota prot. MIUR n. 0025467 del 2 dicembre 2015;
- il Piano Triennale di Attività 2016-2018 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2015 con deliberazione n. 213/2015, in corso di approvazione da parte del

109

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 68/2016

asi - Agenzia Spaziale Italiana
AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana
DELIBERAZIONI
Prot. n. **0000068** - 23/05/2016 - REGISTRAZIONE

Stralcio verbale seduta n. 4 del 23 maggio 2016

Pagina: 2 di 4

Oggetto: Approvazione dell'aggiornamento del Regolamento concernente il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di Ricerca dell'Agenzia Spaziale Italiana

Ministero vigilante;

- il preventivo finanziario decisionale 2016, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2016 ed il bilancio triennale 2016-2018;
- il Piano Triennale della Performance 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5/2016 del 19 febbraio 2016;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 313 del 16 maggio 2014 concernente la nomina del Prof. Roberto Battiston a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 583 del 21 luglio 2014 di nomina dei Consiglieri di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana Enrico Costa e Alberto Rosso;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 779 dell'8 ottobre 2014 di nomina dei Consiglieri di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana Alessandro Aresu e Sergio Marchisio;

CONSIDERATO che, come da Statuto (art. 2, comma 2), è compito dell'ASI:

- promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica e le sue applicazioni, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali (lett. a);
- promuovere l'eccellenza nazionale nel settore della ricerca e un alto livello di competitività del comparto industriale italiano (lett. b);
- promuovere la diffusione della cultura e le conoscenze derivanti dalla relativa ricerca, nonché la valorizzazione, a fini produttivi e sociali, e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca (lett. n);

CONSIDERATI gli obiettivi dell'Agenzia nell'Alta Formazione per il triennio 2016-2018 e in particolare che:

- l'Alta Formazione è una delle chiavi per contribuire allo sviluppo economico e infrastrutturale del Paese, anche tramite la promozione di programmi innovativi in collaborazione con imprese e altre Istituzioni;
- investire nell'Alta Formazione e promuoverne l'internazionalizzazione significa investire nel futuro del Paese, rendendolo più competitivo nell'era della globalizzazione e favorire la sua integrazione in Europa;

PRESO ATTO che tali obiettivi si sostanziano nella realizzazione di programmi *post-lauream* di alta formazione scientifica volti a promuovere la formazione e la crescita tecnico-professionale dei neolaureati e dei giovani ricercatori italiani nel campo delle scienze e delle tecnologie aerospaziali;

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 68/2016	<i>asi - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. 0000068 - 23/05/2016 - REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 4 del 23 maggio 2016	Pagina: 3 di 4
Oggetto: Approvazione dell'aggiornamento del Regolamento concernente il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di Ricerca dell'Agenzia Spaziale Italiana	

CONSIDERATO che l'Agenzia Spaziale Italiana, a partire dal 2006, sostiene con un programma organico la crescita professionale di neolaureati e giovani ricercatori con il finanziamento di assegni di ricerca e borse di studio, su tematiche sia tecnico/scientifiche attinenti alla ricerca spaziale sia di carattere giuridico che vertono sulle maggiori linee di attività dell'Agenzia;

VISTO il documento "Programmazione delle Attività di Alta Formazione ASI per l'anno 2016", approvato con propria deliberazione n. 216/2015 del 22/12/2015, che prevede l'emissione nel 2016 di nuovi assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

VISTO il Regolamento concernente il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di Ricerca dell'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 22 della legge 240 del 30 dicembre 2010, approvato con propria deliberazione n. 110/2015 del 24/06/2015 e pubblicato sul sito ASI;

VISTA la Relazione CI-UAF-2016-064 del 10/05/2016 presentata dall'Unità Alta Formazione di concerto con l'Unità Valorizzazione e Gestione Risorse Umane, nella quale si spiegano le ragioni della opportunità di un aggiornamento al testo del Regolamento attualmente in vigore concernente il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di Ricerca dell'Agenzia Spaziale Italiana;

CONSIDERATO che, come precisato nella predetta relazione, al fine di conseguire gli obiettivi che l'Agenzia si pone nell'ambito dell'Alta Formazione:

- è interesse dell'ASI conferire assegni di ricerca con sede presso altri Enti e/o Istituzioni all'estero per lo svolgimento di attività di ricerca di comune interesse, sulla base di appositi accordi e convenzioni;
- si ritiene necessario corrispondere un trattamento economico superiore all'importo minimo indicato nel DM n. 102 del 9 marzo 2011, nel caso la sede di svolgimento dell'attività di ricerca sia presso un'istituzione straniera;

CONSIDERATO che, come da Statuto (art. 7, comma 2, lett. v), il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, definisce criteri e modalità per la realizzazione, nei termini previsti dalla legge, delle attività di formazione *post-lauream*;

RITENUTO di dover provvedere;

SU PROPOSTA del Presidente, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) di approvare l'aggiornamento del Regolamento concernente il conferimento di Assegni per lo

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 68/2016

asi - Agenzia Spaziale Italiana
AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana
DELIBERAZIONI

Prot. n. 0000068 - 23/05/2016 - REGISTRAZIONE

Stralcio verbale seduta n. 4 del 23 maggio 2016

Pagina: 4 di 4


Oggetto: Approvazione dell'aggiornamento del Regolamento concernente il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di Ricerca dell'Agenzia Spaziale Italiana

svolgimento di attività di Ricerca dell'Agenzia Spaziale Italiana, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) il Direttore generale, come per legge, provvede ai conseguenti atti.

Il Segretario

Mauro Piermaria



Il Presidente

Roberto Battiston



**REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA AI SENSI DELL'ART.22 DELLA LEGGE 240
DEL 30 DICEMBRE 2010**

Articolo 1

Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) nell'ambito delle disponibilità di bilancio derivanti dal fondo di finanziamento ordinario o da altre fonti di finanziamento. Tali assegni sono attribuiti per aree di interesse o nell'ambito di specifici programmi di ricerca, ivi compresi quelli svolti in regime di compartecipazione.
2. L'attività di ricerca, cui correlare il conferimento degli assegni, deve avere carattere continuativo, ossia non meramente occasionale e durata temporalmente definita.
3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - per "assegni", quelli di cui al precedente comma 1;
 - per "Responsabile delle attività di ricerca", di norma il tecnologo ASI al quale è affidata la gestione del programma di ricerca nel cui ambito si svolge l'attività di collaborazione oggetto degli assegni;
 - per "assegnista", il titolare degli assegni di cui al precedente comma 1;
 - per "area scientifica di interesse", l'area CUN, il macro settore concorsuale o il settore concorsuale (così come definiti nel DM 336/2011), uno o più SSD (settore scientifico-disciplinare) ovvero un insieme di discipline facenti riferimento ad un SSD;
 - per "specifici programmi di ricerca", le attività di ricerca effettuate in relazione a programmi dotati di propri finanziamenti (ad es. progetti coperti da fondi derivanti dal Fondo Sociale Europeo - F.S.E., progetti di ricerca finanziati da ASI, progetti a carico di particolari finanziamenti regionali, nazionali e internazionali o legati a specifiche convenzioni conto terzi o stipulate con Regioni, imprese, fondazioni, organismi internazionali, etc.).

Articolo 2

Criteri generali

1. Le selezioni degli assegnisti e il conferimento degli assegni rispondono a criteri di pubblicità, trasparenza ed efficienza. Le procedure di selezione dei candidati assicurano la valutazione comparativa dei candidati.
2. L'ASI si avvale di tecnologie informatiche per assicurare la celerità della diffusione delle informazioni e la pubblicità dei risultati conseguiti.
3. I bandi di selezione per il conferimento di assegni di ricerca relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti potranno prevedere procedure peculiari qualora le stesse siano stabilite dai predetti programmi.
4. Le selezioni vengono indette previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ASI della programmazione annuale delle attività di sostegno alla ricerca, redatta in base alla ricognizione del fabbisogno delle attività di ricerca. Tale ricognizione, operata dal Direttore generale dell'Agenzia, stabilisce, sulla base del Programma Triennale delle Attività (PTA) vigente, i profili, la tipologia e il

numero degli assegni da porre a bando, ripartendo la disponibilità tra specifici programmi di ricerca e aree scientifiche di interesse.

5. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'ASI.

Articolo 3

Tipologie di assegni

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della Legge 240/2010, si individuano le seguenti tipologie di assegno di ricerca e i requisiti che devono possedere i candidati che intendano partecipare alle relative procedure selettive:
 - assegni di ricerca "professionalizzanti" conferiti a studiosi in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. n. 509/'99 e da un *curriculum* professionale idoneo di almeno tre anni, ovvero che abbiano completato il triennio del corso di dottorato;
 - assegni di ricerca "post dottorali" conferiti a studiosi in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito al termine di un corso di durata minima triennale;
 - assegni di ricerca "senior" conferiti a studiosi in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito al termine di un corso di durata minima triennale oltre a un'esperienza scientifico-professionale di almeno due anni, documentata anche da pubblicazioni scientifiche;
 - assegni di ricerca "grant" per la collaborazione o l'esecuzione di attività di ricerca da svolgere in relazione agli specifici programmi di ricerca di cui al precedente art. 1, comma 3, conferiti a candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito al termine di un corso di durata minima triennale.
2. Tutti i titoli conseguiti all'estero dovranno essere preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia. L'equivalenza del diploma di laurea, del dottorato e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato allo specifico bando di selezione, dalla commissione giudicatrice di cui al successivo art. 6 del presente regolamento. Il mancato riconoscimento del titolo di studio comporta l'esclusione del candidato.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione.

Articolo 4

Durata degli assegni

1. L'assegno di ricerca avrà una durata compresa tra uno e tre anni e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà comunque avere una durata complessiva superiore a sei anni, come previsto dall'art. 22, comma 3, della Legge n. 240/2010, novellato dall'art. 6, comma 2 bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n.11.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell'assegno e dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato presso le Università di cui all'art. 24 della L. n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti pubblici di ricerca e con gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della L. n. 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di

salute secondo la normativa vigente, nonché i periodi svolti precedentemente all'entrata in vigore della Legge n. 240/2010.

Articolo 5

Bandi di selezione e modalità di presentazione delle domande

1. Gli assegni sono conferiti in seguito all'espletamento di pubbliche selezioni per titoli ed esami. E' possibile pubblicare bandi relativi ad una o più aree scientifiche di interesse oppure relativi a specifici programmi di ricerca.
2. I bandi devono prevedere:
 - l'identificazione delle aree scientifiche di interesse o del titolo e del programma di ricerca cui l'attività di collaborazione si riferisce;
 - il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare, ove applicabile;
 - la tipologia, il numero, la durata e l'importo degli assegni da conferire;
 - i titoli scientifico-professionali richiesti quale requisito di partecipazione;
 - la tipologia delle eventuali altre prove aggiuntive al colloquio;
 - il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione che non potrà comunque essere inferiore ai 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al successivo comma 5;
 - la soglia minima di punteggio totale per il conferimento dell'assegno che, comunque, non può essere inferiore a 75/100.
3. Se non costituiscono requisito di partecipazione, il bando può prevedere, tra i titoli valutabili, il dottorato di ricerca, il completamento del triennio del corso di dottorato, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento *post-lauream*, conseguiti sia in Italia che all'estero, lo svolgimento di documentata attività di ricerca o *post-lauream* presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all'estero.
4. Nei bandi può essere riservata una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero, ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
5. L'avviso di selezione è reso pubblico, a cura della competente Unità in merito alla gestione delle risorse umane, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, Concorsi ed Esami, sul sito web dell'ASI www.asi.it, del MIUR e dell'Unione Europea oltre che con ulteriori modalità che possano assicurare la massima diffusione, salve particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.
6. Per partecipare alla selezione i candidati devono produrre apposita domanda, datata e firmata, entro il termine e secondo le modalità fissati dal bando. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata una copia del documento di identità del candidato, pena l'inammissibilità della candidatura.
7. Alla domanda gli aspiranti devono inoltre allegare:
 - il *curriculum* scientifico-professionale recante l'esatta indicazione dei requisiti posseduti ai fini dell'accesso alla selezione;
 - la puntuale descrizione dei titoli che si intendono far valere;
 - l'elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche di cui siano eventualmente in possesso;
 - qualsiasi altro documento previsto specificamente nel bando di interesse.
8. Chi intenda partecipare a più selezioni, sarà tenuto a presentare distinte domande.

9. Il bando potrà prevedere modalità telematiche per l'inoltro della documentazione necessaria alla partecipazione alle selezioni.
10. L'ASI effettua controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato nelle domande e nel *curriculum* dai candidati riservandosi, inoltre, la possibilità di richiedere gli originali delle pubblicazioni indicate nella domanda.
11. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Direttore generale può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Articolo 6

Commissione giudicatrice e svolgimento della selezione

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Direttore generale dell'ASI e sono composte da tre componenti, con livello non inferiore al III tecnologo, oltre al segretario. La commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ASI. Nel caso di assegni banditi dall'ASI in cui la sede dell'attività di ricerca sia stabilita fin dalla pubblicazione del bando presso altra Istituzione, italiana o straniera, sulla base di accordi e/o convenzioni, le modalità di svolgimento della selezione e di partecipazione dell'ASI alle Commissioni giudicatrici saranno stabilite nell'ambito degli accordi e/convenzioni medesime.
2. La commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca per cui l'assegnista è selezionato. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli, qualora non costituiscano requisito di partecipazione, la valutazione del voto di laurea, del dottorato di ricerca, il completamento del triennio del corso di dottorato dell'esperienza *post-lauream*, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero. In particolare, costituirà titolo preferenziale, ove non costituisca requisito, ai fini dell'attribuzione degli assegni, il dottorato o il titolo equivalente conseguito all'estero.
3. La commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati mediante la valutazione dei seguenti elementi:
 - A) titoli ed eventuali pubblicazioni;
 - B) colloquio;
 - C) eventuali altre prove, da indicare comunque preventivamente nel bando in relazione ad esigenze specifiche.

Il colloquio è pubblico. Gli avvisi per la presentazione al colloquio e alle altre prove previste dai bandi saranno comunicati con le modalità previste dai bandi stessi esclusivamente ai singoli candidati ammessi, almeno 20 giorni prima della data in cui gli stessi dovranno sostenere la prova.

4. Espletato il colloquio e le eventuali ulteriori prove previste dal bando, la commissione forma una graduatoria per ciascun bando o per ciascuna area scientifica, secondo l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di

punteggio, della preferenza per il candidato più giovane di età. La commissione redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica, su ciascun candidato e indica il vincitore, ovvero i vincitori se l'avviso prevede il conferimento di più assegni. La commissione conclude la propria attività entro sei mesi dalla data della prima convocazione o, in caso siano previste prove scritte, entro sei mesi dalla data di effettuazione degli scritti.

5. Il Direttore generale, con proprio provvedimento pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia, procede all'approvazione della graduatoria di merito e alla nomina del vincitore.
6. Non è consentita l'inclusione di idonei nella graduatoria. Tuttavia il Direttore generale, sentito il Responsabile delle attività di ricerca, può sostituire uno o più vincitori, che rinuncino all'assegno prima di usufruirne, secondo l'ordine della graduatoria.

Articolo 7

Conferimento degli assegni di ricerca

1. Il decreto direttoriale di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore viene comunicato al vincitore medesimo entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia Spaziale Italiana.
2. Il vincitore, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione. L'assegno di ricerca viene conferito mediante stipula di apposito contratto individuale che disciplina lo svolgimento delle attività, sulla base del relativo decreto del Direttore generale.
3. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, verrà sottoscritto per accettazione il codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia Spaziale Italiana. Il titolare di assegno di ricerca è coperto da una polizza infortuni cumulativa sottoscritta dall'ASI.

Articolo 8

Documentazione

1. Il vincitore della selezione dovrà presentare alla competente Unità in merito alla gestione delle risorse umane, entro trenta giorni dalla data di accettazione dell'assegno, la seguente documentazione redatta in conformità di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000:
 - autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del Decreto Legislativo n.165/2001;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità

insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

- fotocopia del tesserino di codice fiscale.
- 2. I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
- 3. La documentazione di cui al precedente comma 1 si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC), entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
- 4. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione sul sito Internet del ASI, www.asi.it, della graduatoria finale i candidati possono chiedere all'Agenzia con spese di spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e documenti presentati in originale. Tale restituzione è effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.
- 5. L'ASI provvederà a detta restituzione tramite contrassegno; modalità diverse devono essere richieste espressamente dal candidato.
- 6. Trascorso il suddetto termine, l'ASI non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione e procederà al macero del suddetto materiale.

Articolo 9

Svolgimento dell'assegno di ricerca presso l'ASI o presso altre Istituzioni

1. L'attività dell'assegnista presso l'ASI si svolge in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, con il solo obbligo di frequentare regolarmente la sede primaria assegnata per l'intero periodo di durata dell'assegno, secondo il programma di ricerca e le indicazioni fornite dal Responsabile delle attività di ricerca stessa.
2. Il bando potrà prevedere lo svolgimento dell'attività di ricerca presso altro Ente e/o Istituzione, anche straniera, in virtù di appositi accordi. In tal caso, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca saranno stabilite dall'Ente/Istituzione presso il quale sarà svolta la ricerca.
3. L'eventuale attività di ricerca da svolgersi all'esterno della sede dell'ASI dovrà essere proposta dal Responsabile delle attività di ricerca nel progetto di formazione preventivamente approvato.
4. Nel corso del programma di formazione il Responsabile delle attività di ricerca, al fine di ottimizzare i risultati e la qualità della formazione, potrà variare la sede e i tempi delle attività di ricerca, qualora tale modifica sia coerente col progetto iniziale.
5. Il titolare dell'assegno è tenuto ad osservare i principi di diligenza e lealtà, il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il codice di comportamento dei dipendenti ASI e a non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni legate alla propria attività di ricerca.
6. Il Responsabile delle attività di ricerca è tenuto a segnalare tempestivamente al Direttore generale le eventuali inadempienze dell'assegnista anche ai fini della sospensione dell'erogazione dell'assegno, salvo che tali inadempienze, per la loro gravità, non costituiscano motivo di risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 10

Decadenza e rinuncia all'assegno di ricerca

1. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca i vincitori che non facciano pervenire all'ASI la dichiarazione di accettazione di cui al precedente articolo 7, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
2. Il titolare dell'assegno di ricerca che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore fruizione dell'assegno, con motivato provvedimento del Direttore generale, assunto su proposta del Responsabile delle attività di ricerca.
3. Qualora il titolare dell'assegno di ricerca, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione all'ASI.

Articolo 11

Incompatibilità, divieto di cumulo e sospensione dell'attività

1. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dall'ASI o da altri Enti e Istituzioni di ricerca.
2. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare Master, corsi di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio, previo parere favorevole del Responsabile delle attività di ricerca.
3. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti dell'ASI con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato e il personale di ruolo presso gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010.
4. La titolarità dell'assegno comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Sono fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno. I dipendenti privati, ancorché part-time, non possono usufruire di assegni di ricerca.
5. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare obbligatorio, congedo obbligatorio di maternità e congedo parentale, grave infermità o per l'attivazione di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere consentite dalla normativa vigente e non direttamente legate al programma di ricerca finanziato dall'assegno, per un massimo di un anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non è ridotta a causa delle suddette sospensioni.
6. L'assegnista può partecipare a gruppi di lavoro e a progetti di ricerca dell'ASI, con compiti di studio e ricerca, e frequentare i corsi di formazione ed arricchimento professionale organizzati dall'ASI per il personale dipendente.

Articolo 12

Trattamento economico

1. L'importo dell'assegno di ricerca, nel rispetto dell'importo minimo indicato nel DM n. 102 del 9 marzo 2011, è fissato per ciascuna delle tipologie di assegni di cui al precedente articolo 3 nelle misure seguenti:
 - assegni di ricerca "professionalizzanti" quantificato in € 19.367,00;
 - assegni di ricerca "post dottorali" quantificato in € 22.000,00;

- assegni di ricerca "senior" quantificato in € 24.000,00;
 - assegni di ricerca "grant" quantificato in € 22.000,00;
2. Nel caso di svolgimento della ricerca presso una Istituzione straniera, per cui la sede dello svolgimento delle attività di ricerca sia stabilita all'estero fin dalla pubblicazione del bando, il trattamento economico di cui al precedente comma 1 è quantificato come segue:
 - assegni di ricerca "professionalizzanti" quantificato in € 32.300,00 ;
 - assegni di ricerca "post dottorali" quantificato in € € 36.700,00 ;
 - assegni di ricerca "senior" quantificato in € 40.000,00;
 - assegni di ricerca "grant" quantificato in € 36.700,00;
 3. I predetti importi sono al netto degli oneri a carico del datore di lavoro e vengono erogati in rate mensili posticipate.
 4. Gli oneri assicurativi obbligatori sono a carico dell'ASI.
 5. L'assegnista ha l'onere di effettuare l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS.

Art. 13

Trattamento economico di missione

1. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti dell'ASI inquadrati al III livello professionale.
2. Il trattamento economico per le missioni all'estero di cui al precedente comma 1 sarà riconosciuto per soggiorni all'estero fino a un massimo di tre mesi consecutivi.

Articolo 14

Aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali

1. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, comma 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e ss.mm.ii., in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia e di congedo facoltativo, l'articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'ente presso cui l'assegnista è iscritto per la Gestione separata ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'ASI fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Articolo 15

Valutazione dell'attività svolta e rinnovo dei contratti

1. I titolari dell'assegno di ricerca, al fine di ottenere un rinnovo del contratto nei limiti previsti dal precedente art. 4, devono trasmettere al Responsabile delle attività di ricerca e alla competente Unità in merito alla gestione delle risorse umane una relazione particolareggiata sulle attività svolte. Tale relazione sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia che, con proprio provvedimento, delibererà il rinnovo del contratto.

Articolo 16

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dalla competente Unità in merito alla gestione delle risorse umane, anche mediante banche dati informatiche.
2. Il conferimento di tali dati all'ASI è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
3. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, ivi compreso il diritto di accesso ai dati personali e alcuni diritti complementari, quali il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
5. L'accesso agli atti della selezione è garantito dalle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241 e dal relativo regolamento interno di attuazione.

Articolo 17

Disciplina transitoria

1. I contratti relativi ad assegni di ricerca stipulati ai sensi della previgente normativa e in essere alla data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, continueranno a essere disciplinati dalla normativa di riferimento (L. 449/1997).
2. Ai contratti relativi ad assegni di ricerca in corso conferiti a seguito dell'entrata in vigore della L. 240/2010 e disciplinati dalla predetta Legge, si applicano le norme contenute nel presente regolamento, ad esclusione del trattamento economico che rimane invariato anche in caso di rinnovo.

Articolo 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione sul sito internet dell'ASI.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "*Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca dell'Agenzia Spaziale Italiana*", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASI con deliberazione n. 110/2015 del 24 giugno 2015.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nell'art 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla vigente normativa in materia.